



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 febbraio 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002;

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 54;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione agli atti;

VISTE le informazioni in proprio possesso;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Assotelecomunicazioni – Asstel (“Asstel”) è l'Associazione di categoria che, nel sistema di Confindustria, rappresenta le imprese della tecnologia dell'informazione esercenti servizi di telecomunicazione fissa e mobile, attive nell'assistenza e gestione della clientela, che forniscono apparati e

servizi di gestione, manutenzione ed esercizio di impianti e reti di telecomunicazione.

2. Fastweb S.p.A. (“Fastweb”) è un operatore che fornisce servizi di telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga. La società è altresì attiva nel mercato dei servizi di telecomunicazione mobile, in qualità di operatore virtuale. Fastweb è controllata al 100% da Swisscom Italia S.r.l., a sua volta soggetta al controllo di Swisscom AG, una società attiva nell’erogazione di servizi di telecomunicazione con sede in Svizzera.

3. Telecom Italia S.p.A. (nel seguito, “TI”, “Telecom Italia” o “TIM”) è una società attiva nell’erogazione di servizi di comunicazione fissa e mobile che dispone della rete in rame di telecomunicazioni fisse. La società è controllata da Vivendi SA¹.

4. Vodafone Italia S.p.A. (nel seguito, “Vodafone” o “Vodafone Italia”) è una società attiva nell’erogazione di servizi di comunicazione fissa e mobile che appartiene al gruppo internazionale Vodafone Group PLC.

5. Wind Tre S.p.A. (nel seguito, “Wind Tre”) è un operatore di comunicazioni fisse e mobili nato dalla fusione per incorporazione di Wind Telecomunicazioni S.p.A. (“Wind”) in H3G S.p.A. (“H3G”) del 31 dicembre 2016².

II. ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO

6. Nel corso dell’anno 2015, i principali operatori telefonici (TIM, Vodafone, Wind) hanno modificato il periodo di rinnovo delle offerte ricaricabili per la telefonia mobile portandolo da una cadenza mensile ad una quadrisettimanale (ogni 28 giorni).

7. Successivamente all’implementazione della suddetta rimodulazione tariffaria, la fatturazione quadrisettimanale è stata adottata da altri operatori (Fastweb) ed è stata estesa anche alla telefonia fissa.

8. La condotta degli operatori telefonici descritta è stata oggetto di una particolare attenzione da parte dei media, in ragione delle proteste sollevate

¹ Cfr. Decisione Commissione europea, 30 maggio 2017, caso M.8465 – Vivendi/Telecom Italia.

² Cfr. Decisione Commissione europea, 1 settembre 2016, caso M.7758 – Hutchison 3G Italy/Wind/Jv.

dalle associazioni dei consumatori che contestavano la rimodulazione in quanto, a loro dire, finalizzata esclusivamente a mascherare un aumento dei prezzi delle tariffe telefoniche con modalità non trasparenti in violazione dei diritti dei clienti-consumatori.

9. Le denunce dei consumatori relative alla rimodulazione delle offerte per la telefonia mobile portavano all'adozione, da parte di questa Autorità, di provvedimenti sanzionatori nei confronti di TIM, Wind e Vodafone per violazione delle norme del codice del consumo³.

10. Quanto alla rimodulazione delle offerte per la telefonia fissa, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) interveniva con la Delibera 121/17/CONS del 15 marzo 2017 stabilendo che l'unità temporale per la cadenza di rinnovo e fatturazione dei contratti di rete fissa dovesse essere il mese, affinché l'utente potesse avere la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e la corretta informazione sul costo indicato in bolletta per l'uso dei servizi. Nella medesima Delibera l'AGCOM prevedeva che per la telefonia mobile la cadenza di rinnovo e fatturazione non potesse essere inferiore ai 28 giorni.

11. Gli operatori telefonici, tramite Asstel, impugnavano la suddetta Delibera dinanzi al giudice amministrativo.

12. Il mancato adeguamento da parte degli operatori telefonici agli obblighi imposti dal regolatore portava all'avvio di procedimenti sanzionatori da parte dell'AGCOM e all'intervento diretto del Ministero competente (Ministero dello Sviluppo Economico).

13. Sulla base di informazioni pubbliche⁴ risulta che il dialogo tra gli operatori telefonici, l'AGCOM e il Ministero competente è avvenuto per il tramite dell'associazione Asstel, la quale ha gestito l'interlocuzione per conto delle proprie associate tra cui figurano TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, difendendo la libertà delle stesse di determinare autonomamente le condizioni di offerta dei propri servizi.

14. Fonti di stampa apparse nei mesi di ottobre-novembre 2017 hanno dato conto del fatto che, quando è stata chiara l'intenzione del legislatore di introdurre l'obbligo di fatturazione mensile con una specifica disposizione normativa, gli operatori telefonici hanno discusso in sede Asstel delle modalità di implementazione di tale obbligo sulla propria base clienti.

15. TIM, inoltre, attraverso la pubblicazione di presunte indiscrezioni da parte di una nota testata (mai smentite dalla stessa TIM e riportata da tutti i

³ Cfr. PS10246; PS10247; PS 10497.

⁴ Cfr. Comunicati stampa di Asstel del 14 settembre 2017 e 24 ottobre 2017.

quotidiani nazionali)⁵, annunciava la propria intenzione di ottemperare all'obbligo di fatturazione attraverso un *repricing* che avrebbe comportato un aumento del 10% circa a carico dei clienti-consumatori. Nella medesima nota di stampa si faceva riferimento ad un fronte composto da TIM, Fastweb e Vodafone all'interno di Asstel e al perseguimento di un obiettivo ad allinearsi sui rincari.

16. A tale annuncio seguiva la pubblicazione⁶ di un'intervista dell'Amministratore Delegato di Vodafone il quale, riconoscendo l'ormai consolidato aumento delle tariffe, comunicava l'intenzione della società di tornare alla fatturazione mensile esclusivamente per una questione di trasparenza verso i clienti.

17. TIM, inoltre, ad ulteriore conferma del fatto che l'eventuale ritorno alla fatturazione mensile avrebbe comportato un incremento del canone periodale, sul proprio sito, con riferimento al costo di alcune offerte con rinnovo quadrisettimanale, indicava la corrispondente tariffa calcolata su un periodo di rinnovo mensile⁷.

18. Con il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 – “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili*”, all'articolo 19 *quinquiesdecies*, è stato infine introdotto l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di prevedere per i contratti stipulati una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o di multipli del mese. Il legislatore ha concesso un termine di centoventi giorni per adeguarsi alla suddetta previsione demandando all'AGCOM la verifica circa la corretta informativa ai clienti-consumatori.

19. TIM, a pochi giorni dall'entrata in vigore della suddetta disposizione, comunicava ai soli clienti *business*, “*in anticipo rispetto ai tempi di attuazione degli interventi legislativi*”, come essa stessa riconosce, la modifica del periodo di fatturazione e la contestuale maggiorazione del canone mensile nella misura dell'8,6%.

20. Successivamente all'adozione da parte dell'AGCOM delle “*Linee Guida sull'attività di vigilanza da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 19-quinquiesdecies del D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con*

⁵ Cfr. Il Messaggero, 24 ottobre 2017, “Tim studia il rincaro delle tariffe sul fisso”.

⁶ Cfr. Corriere della Sera, 29 ottobre 2017, “La svolta di internet superveloce ‘Milano sarà la capitale europea del 5G’”.

⁷ Cfr. DigitalDay, 15 novembre 2017, “Telco e pay TV, l'anno torna ad essere di 12 mesi. Ma gli aumenti resteranno”.

modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172”, TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre hanno inviato quasi contestualmente, tra la fine del mese di gennaio e gli inizi di febbraio 2018, ai propri clienti una comunicazione dall’identico contenuto che li informava del fatto che, in attuazione della L.172/2017, la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile e non più quadrisettimanale, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva sarebbe stata distribuita su 12 canoni anziché 13. Tutti e quattro gli operatori hanno precisato che tale rimodulazione tariffaria, benché comportante l’aumento dei singoli canoni (8,6%), non avrebbe modificato il prezzo annuale dell’offerta di servizi.

III. VALUTAZIONI

A. I MERCATI RILEVANTI

21. Preliminarmente, si ricorda che, nei casi riguardanti intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e giuridico nel quale si colloca il coordinamento fra imprese concorrenti.

Ai fini della valutazione di un’intesa, infatti, l’individuazione del mercato rilevante, ancorché utile per circoscrivere con precisione e focalizzare l’analisi dei comportamenti delle imprese coinvolte, risulta funzionale all’individuazione dell’ambito merceologico e territoriale nel quale si manifesta un coordinamento fra imprese concorrenti e si realizzano gli effetti derivanti dall’illecito concorrenziale, essendo in particolare “*funzionale alla decifrazione del suo grado di offensività*”⁸.

22. Le condotte contestate riguardano i servizi di telefonia fissa e mobile erogati agli utenti finali e, pertanto, si ritiene di individuare i seguenti mercati rilevanti, tutti aventi dimensione geografica nazionale coincidente con il territorio italiano:

- i. mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile;
- ii. mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda stretta;
- iii. mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda larga e ultralarga.

⁸ Cfr., ex multis, Consiglio di Stato 26 gennaio 2017, n. 740, Gare Consip pulizia nelle scuole, nonché Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, nn. 2837, 3167 e 3168, Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 24 ottobre 2014, nn. 4230, 5274, 5276, 5278, Vendita al dettaglio di prodotti cosmetici.

Mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile

23. Il mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile, secondo i consolidati orientamenti nazionali e comunitari⁹, consiste in una serie di servizi che, attraverso l'utilizzo di tecnologie *wireless*, consentono agli utenti di soddisfare le proprie esigenze di comunicazione in mobilità attraverso servizi voce, dati ed sms ai propri utenti. Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante ha estensione nazionale.

24. Nel mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile operano sia operatori infrastrutturati (MNO) che operatori virtuali (*full MVNO* e *ESP/partial MVNO*¹⁰). Le quote di mercato in volume¹¹, basate sul numero di SIM attive, nel settembre 2017 sono mostrate nella seguente tabella:

<i>Operatore</i>	<i>Num. di SIM (mln)</i>	<i>Quota di mercato</i>
Wind Tre	29,8	35,5%
TIM	24,0	28,7%
Vodafone	22,6	26,9%
Poste Mobile (MVNO)	3,7	4,4%
Fastweb (MVNO)	1,4	1,7%
Altri MVNO	2,4	2,9%
Totale	83,9	100,0%

25. Quanto alla dimensione del mercato, si stima che nel 2016 il fatturato per i servizi al dettaglio di telecomunicazione mobile ammontino a 13,90 miliardi di euro¹².

Mercati ii) dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda stretta e iii) dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda larga e ultralarga

⁹ Cfr. Decisione Commissione Europea, 1 settembre 2016, caso M.7758 – Hutchison 3G Italy/Wind/JV; Provvedimento AGCM n. 23891 del 12 settembre 2012, caso I757 – Ostacoli all'accesso al mercato di un nuovo operatore di telefonia mobile; Provvedimento AGCM n. 17131 del 3 agosto 2007, caso A357 – Tele2/Tim-Vodafone-Wind.

¹⁰ MVNO è l'acronimo di Mobile Virtual Network Operator. Possono essere individuati diversi tipi di MVNO, il full MVNO non dispone delle frequenze e dei dispositivi di rete di accesso (RAN – Radio Access Network) ma questo gestisce interamente il servizio offerto tranne la rete d'accesso di proprietà dell'operatore MNO che fornisce l'ospitalità sulla rete. Il full MVNO detiene la rete di commutazione e pertanto è anche l'operatore che emette e convalida le SIM. ESP Enhanced Service Provider è un MVNO che possiede solo le infrastrutture per la fornitura dei VAS (Value Added Services) e quelle per la commercializzazione dei prodotti, mentre la rete d'accesso e l'emissione di SIM card viene demandata all'MNO. L'ESP non può cambiare MNO se non sostituendo tutte le SIM card emesse.

¹¹ Le quote di mercato sono basate sul numero di SIM "human", vale a dire le SIM che effettuano traffico «solo voce» o «voce e dati», incluse le SIM solo dati con interazione umana. Cfr. AGCOM, Osservatorio delle Comunicazioni n. 4/2017.

¹² Cfr. AGCOM, Relazione annuale 2017.

26. Il mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazione su rete fissa a banda stretta comprende i servizi che consentono agli utenti di soddisfare principalmente le proprie esigenze di chiamata vocale (verso direttrici nazionali e internazionali), nonché di avere una connettività dati a banda stretta¹³. Il mercato dei servizi al dettaglio di telecomunicazioni su rete fissa a banda larga e ultralarga è definito dal punto di vista del prodotto come l'insieme di servizi di rete fissa voce e dati a banda larga e ultralarga¹⁴. Dal punto di vista della definizione geografica, si ritiene che tali mercati abbiano estensione nazionale.

27. Nel settembre 2017, le quote di mercato in volume, stimate sulla base degli accessi totali, a banda larga e ultralarga e a banda stretta¹⁵, sono mostrate nella seguente tabella:

<i>Operatore</i>	<i>Accessi totali</i>			<i>Accessi a banda larga e ultralarga</i>			<i>Accessi a banda stretta</i>		
	<i>Num. di accessi (mln)</i>	<i>di Quota mercato</i>	<i>di</i>	<i>Num. di accessi (mln)</i>	<i>di Quota mercato</i>	<i>di</i>	<i>Num. di accessi (mln)</i>	<i>di Quota mercato</i>	<i>di</i>
TIM	11,1	54,1%		7,5	45,6%		3,7	87,3%	
Fastweb	2,7	13,0%		2,4	14,8%		0,3	6,1%	
Wind Tre	2,5	12,3%		2,4	14,7%		0,1	2,7%	
Vodafone	2,5	12,1%		2,3	14,1%		0,2	4,3%	
Altri	1,8	8,5%		1,8	10,8%		0,0	0,0%	
Totale	20,6	100,0%		16,4	100,0%		4,2	100,0%	

28. Quanto alla dimensione dei mercati della telecomunicazione fissa, si stima che nel 2016 il fatturato per i servizi al cliente finale ammonta a 12,35 miliardi di euro¹⁶.

B. LA CONDOTTA CONTESTATA

29. Sulla base delle informazioni disponibili, sembra potersi ritenere che TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre abbiano coordinato, quantomeno a far data dall'adozione della Delibera AGCOM 121/17/CONS, la propria strategia commerciale connessa alla cadenza dei rinnovi e alla fatturazione

¹³ Cfr. Provvedimento AGCM n. 24339 del 9 maggio 2013, caso A428 – Wind-Fastweb/Condotte Telecom Italia.

¹⁴ Cfr. Provvedimento AGCM n. 26656 del 28 giugno 2017, caso A514 – Condotte Fibra Telecom Italia; Provvedimento AGCM n. 24339 del 9 maggio 2013, caso A428 – Wind-Fastweb/Condotte Telecom Italia.

¹⁵ Cfr. AGCOM, Osservatorio delle Comunicazioni n. 4/2017.

¹⁶ Cfr. AGCOM, Relazione annuale 2017.

delle offerte sui mercati dei servizi al dettaglio di telecomunicazione elettronica fissi e mobili, a seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi regolamentari e normativi.

30. Il coordinamento suddetto è sfociato da ultimo nell'adozione di pressoché identiche modalità di attuazione dell'obbligo introdotto nell'articolo 19 *quinquiesdecies* del D.L. 148/2017 in capo agli operatori di servizi di comunicazione elettronica di prevedere per i contratti stipulati una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi su base mensile o di multipli del mese.

31. Infatti, Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre hanno comunicato ai propri clienti che, in ottemperanza alla L. 172/2017, la fatturazione delle offerte e dei servizi sarebbe stata effettuata su base mensile e non più quadrisettimanale, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva sarebbe rimasta invariata ma sarebbe stata distribuita su 12 canoni, anziché 13. Nonostante la legge e le Linee Guida AGCOM non contenessero alcun riferimento alla rideterminazione del numero dei canoni, né tantomeno al concetto di spesa complessiva annuale, i quattro operatori hanno tradotto il portato delle nuove regole nell'applicazione delle medesime variazioni contrattuali alla propria base clienti mediante il riferimento al parametro di spesa annuale invariata.

32. La spesa annuale, tuttavia, non sembra essere un elemento contrattuale indicato al momento della sottoscrizione delle offerte di telecomunicazione fissa e mobile da parte degli utenti. Infatti, le offerte contrattuali dei suddetti operatori hanno sempre fatto riferimento ad un prezzo periodale di tipo quadrisettimanale (e precedentemente mensile) e non ad un corrispettivo annuale.

33. Il supposto coordinamento tra TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre sembrerebbe finalizzato a preservare l'aumento dei prezzi delle tariffe determinato dalla iniziale modifica della periodicità del rinnovo delle offerte (da mensile a quadrisettimanale), limitando al contempo il rischio di fuoriuscita dei propri clienti verso i principali concorrenti, in un momento di *shock* esogeno del mercato. Per raggiungere tale finalità, i quattro operatori avrebbero concertato la variazione delle condizioni contrattuali comunicate ai propri clienti in ottemperanza agli obblighi normativi. Peraltro, almeno nella maggioranza dei casi, ciò sarebbe accaduto senza procedere ad un incremento dei relativi servizi erogati, comportando quindi un aumento del prezzo unitario del servizio.

34. Alla luce delle informazioni pubbliche allo stato disponibili, si ritiene che TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre potrebbero aver concertato le proprie strategie commerciali quantomeno in occasione degli incontri e dello scambio di informazioni avvenuti in sede Asstel, primariamente finalizzati a coordinare la posizione degli operatori in relazione all'ottemperanza alla Delibera AGCOM 121/17/2017 e alle iniziative governative. Gli stessi comunicati stampa di Asstel danno conto del ruolo dell'associazione sulla questione della periodicità della fatturazione.

35. La circostanza nota relativa agli incontri avvenuti in sede Asstel e gli annunci pubblici richiamati *supra*, unitamente alle modalità e alla tempistica con le quali TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre hanno dato attuazione all'obbligo normativo derivante dalla legge n. 172/2017, appaiono essere elementi idonei a far ritenere che le Parti non abbiano determinato autonomamente la propria strategia commerciale e, attraverso il coordinamento, abbiano inteso eliminare le incertezze relative al comportamento dei principali concorrenti, così alterando le dinamiche competitive nei mercati rilevanti.

36. In conclusione, è possibile ipotizzare un'intesa restrittiva della concorrenza, nella forma di pratica concordata e/o di accordo, posta in essere quantomeno a far data dall'adozione della Delibera AGCOM 121/17/CONS da TIM, Vodafone e Fastweb in violazione dell'articolo 101, comma 1, del TFUE volta a determinare la variazione delle condizioni contrattuali dei servizi al dettaglio di comunicazione fissi e mobili in occasione dell'adeguamento alle prescrizioni contenute nell'articolo 19 *quinquiesdecies* del D.L. n. 148/2017, e a restringere la possibilità dei clienti-consumatori di beneficiare del corretto confronto concorrenziale tra operatori in sede di esercizio del diritto di recesso. Alla luce delle evidenze relative alle condotte descritte connesse alla periodicità della fatturazione, non si può allo stato escludere che l'intesa possa avere una durata e una portata più ampia e risalire all'introduzione stessa della cadenza quadrisettimanale dei rinnovi e all'incremento del prezzo unitario delle prestazioni offerte che ne è conseguito.

37. Le imprese coinvolte nell'illecito rappresentano i principali operatori dei mercati in esame e detengono quote di mercato in aggregato di circa il 90% o superiori sia nei mercati di telecomunicazione fissa che mobile.

C. IL PREGIUDIZIO AL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

38. Secondo la Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07 – Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, su GUCE C 101/81 del 27 aprile 2004 [ora artt. 101 e 102 del TFUE], il concetto di pregiudizio al commercio intracomunitario deve essere interpretato tenendo conto dell’influenza diretta o indiretta, reale o potenziale, sui flussi commerciali tra gli Stati membri.

39. L’intesa in questione riguarda l’intero territorio nazionale e coinvolge i maggiori operatori dei mercati rilevanti operanti su tutto il territorio nazionale, appartenenti ad importanti gruppi multinazionali. Pertanto, i comportamenti sopra descritti sono potenzialmente idonei a pregiudicare il commercio intracomunitario e appaiono integrare gli estremi per un’infrazione dell’articolo 101 del TFUE.

RITENUTO, pertanto, che le condotte sopra descritte poste in essere da Assotelecomunicazioni – Asstel, Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. sono suscettibili di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101 del TFUE.

DELIBERA

a) l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Assotelecomunicazioni – Asstel, Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A. per accertare l’esistenza di violazioni dell’articolo 101 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione del presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti, o di persone da essi delegate, del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

- c) che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Giovanna Vigliotti;
- d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione Comunicazioni di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persone da essi delegate;
- e) che il procedimento deve concludersi entro il 31 marzo 2019.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE
Gabriella Muscolo